

## COMUNE DI QUARTO

Città Metropolitana di Napoli

### COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con D.P.R. del 21.06.2019 e D.P.R. del 12.01.2023

#### Deliberazione n. 29 del 12/07/2023

**Oggetto: incarico di assistenza alle attività dell'OSL al dott. Michele Ronza- segretario generale in quiescenza-**

L'anno duemilaventitre, il giorno 12 del mese di luglio alle ore 11,30 e seguenti, si è riunita la C.S.L., nominata con D.P.R. in data 21.06.2019, successivamente integrata con DPR del 12.01.2023, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/2000, con l'intervento dei sigg.:

Componente	Presente	Assente
Gaetano Mosella	X	
Giuseppe Amore	X	
Agnese Iardino	X	

Assolve le funzioni di segretario verbalizzante il dott. Giuseppe Amore

#### **Premesso:**

che il comune di Quarto, con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 07.05.2019, esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art.244 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

che, con DPR del 21.06.2019 come da comunicato del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale n. 160 del 10.07.2019, è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione del comune di Quarto per la gestione del dissesto finanziario dell'ente;

che, con la deliberazione n. 1 del 15.07.2019, la Commissione Straordinaria di Liquidazione si è insediata presso l'ente ai sensi dell'art. 252, comma 2, D.lgs. 18.08.2000, n.267 e ha provveduto, in assenza, tra i componenti, di magistrato a riposo della Corte dei conti o della Magistratura ordinaria o del Consiglio di Stato, ad eleggere il presidente della Commissione ai sensi dell'art. 252, comma 1, D.lgs., cit. nella persona della dott.ssa Maria Antonietta Cugusi;

che, in data 31.10.2022, il presidente della Commissione dott.ssa Maria Antonietta Cugusi ha rassegnato le proprie dimissioni;

che con D.P.R. del 12.01.2023 (notificato all'interessata il 26.01.2023) è stato nominato il componente che ha sostituito il presidente dimissionario nella persona della dott.ssa Agnese Iardino, funzionario economico finanziario dell'Ufficio Territoriale di Governo (UTG/Prefettura) di Napoli;

che con delibera n. 26 del 31.01.2023 si è ricostituita la Commissione straordinaria di Liquidazione del comune di Quarto ed al contempo si è nominato – quale Presidente – il dott. Gaetano Mosella;

## **CONSIDERATO**

che l'art.253 del TUEL nel prevedere i poteri organizzatori dell'Organo straordinario di liquidazione, consente l'accesso a tutti gli atti dell'ente locale e permette l'utilizzazione del personale e dei mezzi operativi del medesimo, nonché di poter emanare direttive;

-che il predetto articolo prevede al comma 2 che *“L'ente locale è tenuto a fornire, a richiesta dell'organo straordinario di liquidazione, idonei locali e attrezzature nonché il personale necessario”*;

**DATO ATTO** che:

- la Commissione Straordinaria di liquidazione con nota prot. n 15236 del 28.04.2023 ha chiesto al segretario comunale dell'ente ed al sindaco l'individuazione di una figura professionale che possa offrire, a tempo pieno, assistenza a quest'OSL al fine di fare fronte alle complesse vicende gravanti sull'ente e direttamente influenti sulla gestione liquidatoria;
- che il segretario comunale, in riscontro alla sopra richiamata nota del 28.04.2023 con comunicazione del 26.05.2023 prot. n. 19236, indirizzata per opportuna conoscenza anche al sindaco, ha comunicato che il comune di Quarto risulta in una situazione di particolare carenza di organico. In particolare, il settore economico -finanziario non dispone allo stato, di personale che possa assistere, a tempo pieno, l'organo straordinario di liquidazione senza recare pregiudizio all'ordinario funzionamento degli uffici e dei servizi dell'ente.

**VISTO** il terzo comma dell'art. 253 del TUEL che riconosce all'Organo straordinario di liquidazione la possibilità di auto organizzarsi e, per motivate esigenze, dotarsi di personale, acquisire consulenze ed attrezzature, le quali, al termine delle attività di ripiano dei debiti, rientrano nel patrimonio dell'ente locale.

**RILEVATO** che l'art.4 del D.P.R. 387/1993 al comma 8<sup>ter</sup>, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77 prevede che: *“Nel caso in cui l'assegnazione di personale sia documentalmente impossibile o il personale assegnato non idoneo ad insindacabile giudizio dell'organo straordinario di liquidazione, quest'ultimo, può anche ai fini del comma 12 dell'art. 6, incaricare professionisti o funzionari pubblici in servizio o in quiescenza, ovvero assumere personale in possesso dei requisiti corrispondenti alle mansioni da svolgere con contratto di lavoro a tempo determinato, con onere a carico della liquidazione. Per i trattamenti economici si applica il regime giuridico di prelazione previsto per i compensi spettanti all'organo straordinario di liquidazione”*;

**ATTESO** che l'assistenza richiesta è strumentale all'assolvimento dei compiti dell'Organo straordinario di liquidazione;

**VALUTATO** il *curriculum vitae* del Dott. Michele Ronza – segretario generale in quiescenza- dal quale si evince l'esperienza professionale necessaria per garantire l'assistenza alla gestione delle complesse attività inerenti il dissesto finanziario del comune di Quarto;

**RILEVATO** che l'art. 5 comma 9 del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 135/2012 pone il divieto di conferimento di incarichi di studio e consulenza a: "...soggetti già lavoratori privati o pubblici già collocati in quiescenza...";

**LETTA**, tuttavia, la circolare della Funzione pubblica n. 6 del 4 dicembre 2014 la quale così testualmente dispone: "la disciplina in esame pone puntuali norme di divieto, per le quali vale il  **criterio di stretta interpretazione**  ed è esclusa l'interpretazione estensiva o analogica (come chiarito dalla Corte dei conti, Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, deliberazione n. 23/2014/prev. del 10 settembre 2014).  **Gli incarichi vietati, dunque, sono solo quelli espressamente contemplati: incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati. Un'interpretazione estensiva dei divieti in esame potrebbe determinare un'irragionevole compressione dei diritti dei soggetti in quiescenza, in violazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale**".

**EVIDENZIATO** che l'incarico in esame è di assistenza alle attività di quest'organismo straordinario di liquidazione e non di consulenza e /o di studio;

**RITENUTO**, pertanto, che possa legittimamente conferirsi l'incarico di assistenza all'OSL di cui si discorre al dott. Michele Ronza- segretario generale in quiescenza- al quale va riconosciuto il compenso annuo di € 5.000,00 al netto delle spese di viaggio documentate;

**EVIDENZIATO**, altresì, che la durata del presente incarico è annuale con facoltà di rinnovo fino alle attività di chiusura del dissesto finanziario dell'ente (rendicontazione);

**ACQUISITA** la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'interessato in merito all'assenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 nonché dell'assenza di cause di incompatibilità ed inconfiribilità di cui al D.lgs. n. 29/2013;

**VISTO** il decreto Leg.vo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 24 agosto 1993 n.378 e successive modifiche ed integrazioni.

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

Per quanto sopra esposto e che qui si intende integralmente riportato:

1. di affidare, l'incarico di assistenza all'attività dell'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Quarto (NA), al Dott. Michele Ronza, per la durata di un anno a decorrere dalla data di accettazione del presente incarico e con facoltà di rinnovo dello stesso incarico fino all'attività di conclusione del dissesto finanziario dell'ente, previa acquisizione della dichiarazione di situazioni attuali e potenziali di conflitto d'interesse con l'Ente dissestato, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente in materia;
2. di stabilire il compenso annuo lordo onnicomprensivo pari a euro 5.000.00 oltre IVA e ritenute di legge, se dovute, dando atto che lo stesso, in ogni caso non potrà essere superiore al limite massimo previsto dalla normativa vigente;

3. di stabilire che al pagamento del compenso convenuto, si provvederà con separato provvedimento, ponendo l'onere a carico della gestione di liquidazione non appena si registrerà la relativa disponibilità finanziaria;

4. di demandare all'ufficio di segreteria dell'ente la trasmissione della presente deliberazione ai seguenti enti:

- Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della finanza locale;
- Prefetto di Napoli;
- Corte dei conti- sezione regionale di controllo per la regione Campania;
- Corte dei conti- sezione giurisdizionale per la regione Campania;
- Sindaco del comune di Quarto (NA);
- Segretario comunale del comune di Quarto;
- Tesoriere del comune di Quarto;
- Collegio dei revisori del comune di Quarto;
- Responsabile economico finanziario del comune di Quarto

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, D.P.R. n.378/1993, verrà pubblicata, ai sensi dell'art.124, d.lgs. n. 267/2000, a cura del Segretario dell'ente sul portale istituzionale dell'Ente e nella sezione dedicata all'Organismo Straordinario di Liquidazione

Letto, confermato e sottoscritto.

#### LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Il Presidente

Gaetano Mosella



I componenti

Giuseppe Amore



Agnese Iardino



Il segretario verbalizzante: dott. Giuseppe Amore

